



TRIBUNALE DI SIRACUSA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Nicoletta Rusconi,
visto il ricorso presentato da Ciaramella Gaetana Maria, nata a Gela (CL), il 20/08/1951, volto ad ottenere l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla l. n. 3/12;
vista la relazione del Gestore della Crisi, dott. Antonio Angelo Santagati;
ritenuta la propria competenza territoriale;
considerato che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento;
rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma II lett.a) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata dell'OCC, il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza della ricorrente, chiarisce che la debitrice non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
preso atto che la documentazione prodotta ha consentito all'OCC di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;
vista l'integrazione documentale presentata da parte ricorrente, così come richiesta dalla scrivente;
ritenuta la documentazione completa;
rilevato che la proposta allegata al ricorso soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 14ter l. n. 3/12;
verificata l'assenza in atti di frode ai creditori;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14ter, l n. 3/12, avente per oggetto il patrimonio di CIARAMELLA GAETANA MARIA, nata a Gela (CL), il 20/08/1951;

NOMINA

Liquidatore l'avv. Marco Spadaro

DISPONE

che, sino a quando il decreto di chiusura della liquidazione previsto dall'art. 14 novies l. cit. non sarà divenuto definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

la trascrizione del decreto nei registri immobiliari e al PRA a cura del liquidatore;

ORDINA

al richiedente di rilasciare o consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AUTORIZZA

il debitore a trattenere per il proprio mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività, ex art. 14 ter, co. 5, lett. b) la somma mensile di euro 2.700;

DISPONE

che il decreto sia pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale a scelta del liquidatore e, unitamente alla domanda, sul sito www.astegiudiziarie.it a cura e spese del richiedente;

DISPONE

che il liquidatore:

- proceda, entro trenta giorni, alla redazione dell'inventario dei beni da liquidare, alla verifica dell'elenco dei creditori, e all'invio della comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata portale delle vendite pubbliche, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Si comunichi.

Siracusa, 06/06/2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Nicoletta Rusconi

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011